

REGOLAMENTO DI ESECUZIONE (UE) N. 208/2012 DELLA COMMISSIONE

del 9 marzo 2012

che modifica il regolamento di esecuzione (UE) n. 562/2011 recante adozione del piano di ripartizione tra gli Stati membri delle risorse da imputare all'esercizio finanziario 2012 per l'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nell'Unione europea e recante deroga ad alcune disposizioni del regolamento (UE) n. 807/2010

LA COMMISSIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea,

visto il regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, del 22 ottobre 2007, recante organizzazione comune dei mercati agricoli e disposizioni specifiche per taluni prodotti agricoli (regolamento unico OCM) ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 43, lettere f) e g), in combinato disposto con l'articolo 4,

visto il regolamento (CE) n. 2799/98 del Consiglio, del 15 dicembre 1998, che istituisce il regime agromonetario dell'euro ⁽²⁾, in particolare l'articolo 3, paragrafo 2,

considerando quanto segue:

- (1) L'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007, modificato dal regolamento (UE) n. 121/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio ⁽³⁾, ha istituito un programma che consente la distribuzione di prodotti alimentari agli indigenti dell'Unione. A tal fine possono essere messi a disposizione prodotti giacenti all'intervento oppure, in mancanza di scorte d'intervento idonee al programma di distribuzione, i prodotti da distribuire possono essere acquistati sul mercato. Per il 2012 e il 2013, il suddetto programma è incluso nell'elenco delle misure ammissibili al finanziamento del Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) di cui al regolamento (CE) n. 1290/2005 del Consiglio, del 21 giugno 2005, relativo al finanziamento della politica agricola comune ⁽⁴⁾, entro i limiti di un massimale annuo di 500 milioni di euro.
- (2) Conformemente all'articolo 27, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1234/2007, la Commissione è tenuta ad adottare piani annuali. Il piano di distribuzione annuale per il 2012 è stato adottato il 10 giugno 2011 dal regolamento di esecuzione (UE) n. 562/2011 della Commissione ⁽⁵⁾ unicamente sulla base dei prodotti disponibili nelle scorte d'intervento. Le risorse supplementari rese disponibili nell'esercizio di bilancio 2012 per la distribuzione di prodotti alimentari agli indigenti dell'Unione, a seguito della modifica dell'articolo 27 del regolamento (CE) n. 1234/2007 ad opera del regolamento (UE) n. 121/2012, devono essere assegnate agli Stati membri.
- (3) Al fine di applicare il massimale annuo di bilancio, i costi dei trasferimenti intraunionali, ove del caso, devono essere inclusi nella dotazione finanziaria complessiva con-

cessa a ogni Stato membro per l'esecuzione del piano di distribuzione 2012. Inoltre, i termini fissati dall'articolo 9 del regolamento (UE) n. 807/2010 della Commissione, del 14 settembre 2010, recante modalità d'esecuzione delle forniture di derrate alimentari provenienti dalle scorte d'intervento a favore degli indigenti nell'Unione ⁽⁶⁾, per le richieste di pagamento e l'esecuzione dei pagamenti da parte delle autorità competenti devono essere adeguati al fine di garantire che le risorse assegnate nell'ambito del piano di distribuzione 2012 siano ammissibili al sostegno dell'Unione solo se i pagamenti corrispondenti vengono effettuati nel corso dell'esercizio di bilancio 2012.

- (4) Tenuto conto del breve arco di tempo di cui dispongono gli Stati membri per attuare il piano di distribuzione 2012 in conseguenza della data di entrata in vigore del regolamento (UE) n. 121/2012, è opportuno concedere un'estensione dei termini previsti all'articolo 3, paragrafi 1 e 3, del regolamento (UE) n. 807/2010 per quanto riguarda il periodo di attuazione del piano annuale e il completamento delle operazioni di pagamento dei prodotti mobilitati sul mercato.
- (5) Poiché la revisione del piano di distribuzione 2012 coincide con l'approssimarsi della scadenza delle disposizioni amministrative nazionali per l'attuazione di tale piano, i quantitativi di prodotti disponibili nelle scorte di intervento che sono riassegnati a seguito della decisione della Finlandia di rinunciare a una parte della sua dotazione di latte scremato in polvere o alla rivalutazione dei quantitativi esatti delle scorte di intervento non devono essere presi in considerazione nel calcolo che consente di determinare se gli Stati membri hanno rispettato l'obbligo di cui all'articolo 3, paragrafo 2, secondo e terzo comma, del regolamento (UE) n. 807/2010, di ritirare il 70 % dei cereali e del latte scremato in polvere entro i termini fissati dallo stesso articolo.
- (6) Tenuto conto del fatto che il periodo di attuazione del piano di distribuzione 2012 è già in fase avanzata e per consentire agli Stati membri più tempo possibile per procedere alle azioni richieste per l'attuazione del piano modificato, il presente regolamento deve entrare in vigore il giorno della sua pubblicazione.
- (7) Occorre pertanto modificare in tal senso il regolamento di esecuzione (UE) n. 562/2011.
- (8) Le misure di cui al presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per l'organizzazione comune dei mercati agricoli,

⁽¹⁾ GU L 299 del 16.11.2007, pag. 1.⁽²⁾ GU L 349 del 24.12.1998, pag. 1.⁽³⁾ GU L 44 del 16.2.2012, pag. 1.⁽⁴⁾ GU L 209 dell'11.8.2005, pag. 1.⁽⁵⁾ GU L 152 dell'11.6.2011, pag. 24.⁽⁶⁾ GU L 242 del 15.9.2010, pag. 9.